

Oggetto ARFEA S.r.l. - **Autorizzazione al trasporto di persone su strada in regime di concorrenza - Autolinea non contribuita di tipologia commerciale Alessandria - Milano Famagosta - Validità: fino al 31/12/2019**

Determinazione del Direttore di Pianificazione e Controllo

Decisione

Il Direttore di Pianificazione e Controllo, nell'ambito della propria competenza¹, determina di autorizzare la società Arfea S.r.l. (C.F. 00865780068), con sede legale in viale Milite Ignoto 26-28 - 15121 Alessandria, ad esercitare il seguente servizio di trasporto di persone su strada in regime di concorrenza non sovvenzionato di tipologia commerciale fino al **31/12/2019**:

Autolinea Alessandria - Milano Famagosta

come da percorsi, lunghezze, fermate, orari, frequenze riportati nei programmi di esercizio allegati (Allegato 1).

La responsabilità dell'esercizio è affidata alla Sig.ra Pascale Roberte PISTONE, nata a La Hestre (Belgio), c.f. PSTPCL64C46Z103L.

Motivazione

L'Agenzia della mobilità piemontese gestisce tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico dagli enti aderenti e in particolare, con riguardo all'ambito metropolitano, di amministrazione dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza degli enti aderenti².

Tra queste, e con riferimento alle competenze conferite dalla Provincia e dai Comuni soggetti di delega, vi è il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di servizi di trasporto di persone su strada non contribuiti, in regime di concorrenza e senza sovvenzioni³.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia, nell'intento di recepire le novità normative intervenute successivamente alla Deliberazione n. 4/3 del 15/06/2004, con Deliberazione 13/1 del 21/12/2007 ha ridefinito gli indirizzi generali per il rilascio, su richiesta degli interessati, delle autorizzazioni ai servizi di trasporto pubblico eserciti da terzi in regime di concorrenza. Gli indirizzi generali, al n. 7, sono stati successivamente modificati con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione dell'Agenzia n. 05/1 del 22/05/2009⁴.

Con Determinazione Dirigenziale n° 142/102338 del 09.12.2015 la Provincia di Alessandria ha autorizzato l'Azienda Decouvertes Manutenzioni S.r.l. con sede in

Alessandria, Viale Milite Ignoto, 26/28, ad esercitare l'autolinea Gran Turismo (biregionale) "Acqui Terme-Cassine-Alessandria-Milano staz. M.M. di FAMAGOSTA", per il periodo 01.01.2016 – 31.12.2016.

L'Azienda Decouvertes Manutenzioni S.r.l., con atti di fusione n. 64709 e 64711 del 23.11.2016, è stata fusa per incorporazione nella Società Arfea S.r.l. con sede in Alessandria, Via Milite Ignoto, 26/28.

Con D.D. n. 15 del 26/01/2017 la Società ARFEA è stata autorizzata ad effettuare l'autolinea "Acqui Terme-Cassine-Alessandria-Milano staz. Metro Famagosta" fino al 31/12/2019;

La Società Arfea S.r.l. ha presentato all'Agenzia richiesta di modifica dell'autorizzazione all'esercizio di un servizio di trasporto pubblico di linea non contribuito di tipologia commerciale sopra richiamata con intensificazione del servizio e limitazione dello stesso alla tratta: **Alessandria - Milano Famagosta**, dichiarando il possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa come meglio descritto nei dettagli della Domanda di Autorizzazione al trasporto pubblico di linea non contribuito prot. Agenzia n. 5961 del 20/06/2018, nei relativi allegati e successiva integrazione prot. n. 6185 del 26/06/2018.

Con nota prot. n. 6540 del 05/07/2018 l'Agenzia, al fine di acquisire elementi per procedere alla verifica della coerenza del nuovo servizio proposto con i servizi di linea autorizzati, ha trasmesso la domanda alla Società Trenitalia S.p.A., che gestisce insieme a Trenord i collegamenti ferroviari tra Alessandria e Milano.

Con nota prot. Agenzia n. 6928 del 17/07/2018 la Società Trenitalia ha comunicato che, in caso di rilascio dell'autorizzazione, la Società si riserva, *"a valle di ulteriori approfondimenti e valutazioni su elementi di maggior dettaglio - di attivare ogni opportuna interlocuzione e/o formale istanza nei confronti dell'Autorità di regolazione dei Trasporti che, come noto ai sensi del D.Lgs 112/2015, è il soggetto deputato a valutare se l'equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico per il trasporto ferroviario risulti compromesso dallo svolgimento di servizi di trasporto passeggeri in ambito nazionale."*

A conclusione della propria istruttoria l'Agenzia ha ritenuto in ogni caso positivo l'esito della verifica di coerenza dell'autolinea proposta con il servizio ferroviario sulla tratta Alessandria-Milano, in quanto essa non pare in diretta concorrenza con il servizio ferroviario, ma piuttosto ad esso complementare e integrativa. Infatti le tariffe praticate dalla Società Arfea risultano più alte di quelle adottate da Trenitalia, il capolinea del servizio Milano Famagosta dista oltre 7 km dalle stazioni F.S. di Milano Lambrate e Milano Centrale (e circa 4 km dalla stazione di Milano San Cristoforo, a cui si arriva da Alessandria con cambio treno a Mortara), mentre i tempi di percorrenza risultano ridotti rispetto a quelli del treno (1h 03 contro 1h 24 per le corse dirette).

E' stato verificato, tra l'altro, che:

- l'autorizzazione ha per oggetto un collegamento automobilistico avente caratteristiche di tipo extraurbano che interessa 2 regioni, Piemonte e Lombardia;
- l'autolinea si configura come servizio di tipologia commerciale in quanto frutto di un'iniziativa imprenditoriale dell'azienda di trasporto rivolta ad un pubblico indifferenziato che accede al servizio pagando una tariffa predeterminata;
- il servizio in oggetto risulta coerente con la funzionalità dei servizi pubblici di trasporto collettivo di persone di linea contribuiti;

- l'impiego dei veicoli indicati dalla Società richiedente per l'esercizio dei Servizi in oggetto non costituisce impedimento al regolare svolgimento dei servizi pubblici di linea;

e, più in generale, che gli indirizzi dettati dal Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia risultano rispettati.

Attenzione

Agli autobus autorizzati all'effettuazione del servizio è rilasciato uno specifico documento riportante la targa del mezzo e la denominazione della linea autorizzata. Tale documento dovrà essere tenuto a bordo del mezzo ai sensi dell'art. 87 comma IV del D.L. 285/92 e accompagnato da copia dell'autorizzazione rilasciata per l'effettuazione del servizio.

Il legislatore nazionale, nell'ambito della potestà legislativa esclusiva⁵, ha posto un limite al rilascio delle autorizzazioni di cui in parola in quanto ha disposto che *"costituisce distorsione della concorrenza l'utilizzo di autobus acquistati con sovvenzioni pubbliche di cui non possa beneficiare la totalità delle imprese nazionali"*⁶.

Considerato che l'azienda richiedente è concessionaria di servizi di trasporto pubblico locale e che pertanto può accedere a sovvenzioni specifiche dedicate al settore, le autorizzazioni richieste sono rilasciate solo se all'esercizio del servizio in regime di concorrenza siano destinati autobus che non siano stati acquistati mediante l'utilizzo di sovvenzioni pubbliche o per i quali sia trascorso il periodo di non alienabilità previsto dall'ente sovvenzionante⁷.

La presente autorizzazione è relativa all'esercizio del servizio di linea in oggetto e non costituisce titolo all'occupazione delle aree destinate alle fermate e, in particolare, alle soste ai capilinea. L'utilizzo del suolo rimane di esclusiva pertinenza dei Comuni interessati o degli Enti proprietari. Nel caso in cui questi neghino espressamente il proprio benessere all'utilizzo degli spazi di fermata o di sosta capolinea, la presente autorizzazione dovrà considerarsi immediatamente revocata.

Gli autobus impiegati nel servizio dovranno rispettare le prescrizioni contenute ai numeri 2 e 4 della misura 2.1.1 (*"Misure per la riduzione delle emissioni dovute ai veicoli utilizzati per il trasporto pubblico locale e per i servizi integrativi allo stesso"*) contenute nello Stralcio di piano per la mobilità approvato con la D.G.R. 66-3859 del 18/09/2006.- indirizzo n. 8⁸.

La presente autorizzazione potrà essere revocata senza obbligo d'indennizzo, allorquando la verifica di coerenza dei Servizi in oggetto con la funzionalità dei servizi pubblici di trasporto collettivo di persone di linea di competenza dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana, così come programmati nel Programma Triennale dei servizi di Agenzia dia esito negativo - (deliberazione del Consiglio d'Amministrazione dell'Agenzia, 13/1 del 21/12/2007 - indirizzo n.2).

La Società destinataria della presente dovrà dare tempestiva comunicazione di qualsiasi variazione dei requisiti richiesti intervenga successivamente al suo rilascio. Il venir meno dei requisiti richiesti, ivi compresa la mancata denuncia del personale dipendente agli enti assicuratori della previdenza sociale, dell'assistenza malattia e dell'assistenza infortuni sul lavoro o l'irregolarità contributiva potrà essere causa di decadenza dell'Autorizzazione.

L'autorizzazione potrà altresì essere revocata senza obbligo d'indennizzo su pronunciamento dell'Autorità di Regolamentazione dei Trasporti, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 112/2015.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui al codice del processo amministrativo approvato con il D.lgs. n. 104 del 02 luglio 2010, ovvero Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971, n. 1199.

Torino, lì

Il Direttore di Pianificazione e Controllo
Cesare Paonessa

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

Torino, lì 10 agosto 2018

¹ Artt. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento del Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 14 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Agenzia, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1/2 del 16/01/2004.

² Art. 8 co. 3 della L.R. Piemonte 1/2000, come modificata dalle Leggi Regionali nn. 1/2015 e 9/2015 che hanno esteso a tutto il territorio regionale la competenza della "Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale" e ne hanno mutato la denominazione in: "Agenzia della Mobilità Piemontese"

³ La Legge Regionale 1/2000, "Norme in materia di Trasporto Pubblico Locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422", e in particolare l'art. 3 comma 6, che regola con provvedimento autorizzatorio, anziché concessorio, i servizi di trasporto pubblico locale, esercitati da Terzi in regime di concorrenza, esenti da obblighi tariffari e senza sovvenzioni da parte degli Enti Locali.

⁴ Gli indirizzi ridefiniti dalla deliberazione n.13/1 del 21/12/2007, come modificati con successiva deliberazione n. 05/1 del 22/05/2009, sono i seguenti:

1. verifica del possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia di accesso alla professione di trasportatore su strada di persone, di cui al d.lgs. n. 395/2000 e successive modificazioni;
2. verifica della coerenza dei servizi commerciali con la funzionalità dei servizi pubblici di trasporto collettivo di persone di linea di competenza dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana, così come programmati nel Programma triennale dei Servizi dell'Agenzia;
3. durata, per i soli servizi atipici, pari a quella del contratto stipulato col committente;
4. durata, per i servizi commerciali, correlata alla permanenza del requisito di coerenza di cui al precedente n. 2, con previsione di revoca, senza obbligo d'indennizzo, allorché la verifica di coerenza, da effettuarsi in relazione al cambiamneto del programma triennale dei servizi, dia esito negativo;
5. applicazione nei confronti degli addetti, in materia di rapporto di lavoro, delle norme di diritto comune e delle norme del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore;
6. disposizione di personale, impianti e strutture in misura idonea ad assicurare il regolare esercizio del servizio di linea;
7. disposizione di autobus adibiti ad uso terzi e classificati, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 23/12/03, pubblicato nella G.U. n. 30 del 06/02/04, nelle classi "A, B" o nelle classi "I, II, III" in numero idoneo ad assicurare il regolare esercizio ed in funzione delle caratteristiche proprie di sicurezza del servizio da autorizzare; gli autobus non devono essere stati acquistati con sovvenzioni pubbliche di cui non abbiano potuto beneficiare la totalità delle imprese, o il cui vincolo di non alienabilità e di destinazione al trasporto pubblico locale piemontese sia venuto meno;
8. verifica del rispetto delle prescrizioni contenute ai numeri 2 e 4 della misura 2.1.1 (Misure per la riduzione delle emissioni dovute ai veicoli utilizzati per il trasporto pubblico locale e per i servizi integrativi allo stesso) contenute nello *Stralcio di piano per la mobilità* approvato con la D.G.R. 66-3859 del 18/09/2006;
9. adozione della Carta della Mobilità, sulla base di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30/12/1998, pubblicato sulla G.U. n. 26 del 02/02/99 con particolare riferimento agli elementi relativi alla tutela del viaggiatore contenuti al punto 2.6 della Carta della Mobilità (2.6.1 - procedura di dialogo tra

cliente ed azienda; 2.6.2 procedura e casistica per i rimborsi; 2.6.3 copertura assicurativa per danni alle persone e alle cose).

⁵ Art. 117 co. 2 lett. e) della Costituzione

⁶ Art. 1 co. 3 della Legge 11 agosto 2003, n. 218 "Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente"

⁷ Ai sensi dell'art. 16 co. 6 la Giunta Regionale, da ultimo con D.G.R. N. 24-13533 del 4/10/2004, ha stabilito in 10 anni il periodo di non alienabilità degli autobus interurbani e in 8 anni quello relativo agli autobus urbani e suburbani.

⁸ Le prescrizioni di cui ai numeri 2 e 4 della misura 2.1.1 sono le seguenti:

2. *entro il 1 ottobre 2008, le emissioni di polveri dei mezzi destinati al trasporto pubblico locale in Piemonte, già circolanti con motorizzazione a gasolio di più recente omologazione (EURO 1, EURO 2 ed EURO 3) dovranno essere migliorate mediante idonei sistemi per l'abbattimento del particolato.*
4. *a partire dal 1 ottobre 2010 è definitivamente vietata la circolazione di tutti i veicoli Diesel PRE EURO, EURO 0, nonché dei veicoli Diesel EURO 1, EURO 2, EURO 3 ed EURO 4 non dotati di sistemi di contenimento del particolato.*

I termini per l'attuazione della misura 2.1.1. sono stati successivamente prorogati con la D.G.R. n. 69-704 del 27/09/2010, con la D.G.R. n. 64-3251 del 30/12/2011, con la D.G.R. n. 58-5180 del 28/12/2012 e, infine, con la D.G.R. n. 50-6968 del 23/12/2013, che ha fissato per la decorrenza del divieto di circolazione sancito dallo Stralcio di Paino della mobilità approvato con la D.G.R. n. 66-3859 le scadenze seguenti:

- a partire dal 31/12/2015 per i veicoli Diesel Pre EURO ed EURO 0;
- a partire dal 30/06/2016 per i veicoli EURO 1 e EURO 2 non dotati di sistemi per il contenimento del particolato;
- a partire dal 31/12/2016 per i veicoli EURO 3 e EURO 4 non dotati di sistemi per il contenimento del particolato.